

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1128 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Domenico IACCINO e della società A.S.D. ROGGIANO 1973 avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO IACCINO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Roggiano 1973, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 15, del CGS, per non aver pagato all'allenatore sig. Nervino Pasquale, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 19.7.2018 pubblicata con C.U. n.4/18 C.A./LND nonché con decisione del 11.10.2018 pubblicata con C.U. n.5/18 C.A./LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle suddette pronunce;

A.S.D. ROGGIANO 1973, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico IACCINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ROGGIANO 1973;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Domenico IACCINO e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda e punti 1 di penalizzazione per la società A.S.D. ROGGIANO 1973;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina